

**POR PUGLIA FESR – FSE 2014–2020 – ASSE PRIORITARIO III – AZIONE 2 – ASSE PRIORITARIO IX –  
AZIONE 9.3 PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN” - INTERVENTO “HUB DI  
INNOVAZIONE SOCIALE”**

**Progetto “Trani Hub Porta Nova”**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

**Sommario**

Art.1 - Ente Appaltante.....	2
Art.2 - Procedura di selezione .....	2
Art. 3 - Oggetto.....	2
Art. 4 - Contributi pubblici e modalità di erogazione .....	3
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto.....	4
Art. 6 - Garanzia provvisoria e definitiva .....	4
Art. 7 - Requisiti minimi di capacità tecnica e professionale.....	5
Art. 8 - Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell’affidatario .....	5
Art. 9 - Divieti.....	5
Art. 10 - Penali .....	6
Art. 11 - Risoluzione del contratto .....	6
Art. 12 - Fatturazione e pagamenti .....	6
Art. 13 - Stipula del contratto .....	6
Art. 14 – Rispetto normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulle emergenze .....	7
Art. 15 – Danni, rischi e Assicurazioni .....	7
Art. 16 - Trattamento dei dati .....	7
Art. 17 - Responsabile Unico del Procedimento.....	8
Art. 18 - Foro competente .....	8
Art. 19 - Norma di rinvio.....	8

## **Art.1 - Ente Appaltante**

Comune di Trani (BT) - Responsabile del Procedimento: dott. Alessandro Nicola Attolico

## **Art.2 - Procedura di selezione**

L'individuazione del soggetto gestore avverrà mediante gara di evidenza pubblica con procedura aperta, e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 95, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016.

## **Art. 3 - Oggetto**

In virtù del finanziamento ottenuto nell'ambito del POR PUGLIA FESR – FSE 2014–2020 – ASSE PRIORITARIO III – AZIONE 2 – ASSE PRIORITARIO IX – AZIONE 9.3 PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN” - INTERVENTO “HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE”, la Città di Trani sta realizzando il Progetto “*Trani Hub Porta Nova*”, finalizzato alla creazione di un hub di innovazione sociale nei locali del ristrutturando ex Conservatorio di San Lorenzo, con accesso dalla via Nigrò n. 18 in Trani.

La proposta progettuale presentata e finanziata mira a valorizzare e potenziare l'interconnessione tra le Azioni 3.2.b (FESR) e 9.3 (FSE) del POR PUGLIA, consentendo la riqualificazione mirata dell'ex Conservatorio, individuato come struttura ideale - per collocazione nel territorio cittadino, “trasformabilità” e versatilità - per la realizzazione di una “cantiera di innovazione sociale” in cui poter dar vita e far consolidare, in sintesi:

1. attività imprenditoriali di interesse sociale (sub-Azione 3.2.b);
2. sostegno all'avvio ed al rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato, forme di turismo ecosostenibili a basso impatto ambientale (sub-Azione 3.2b);
3. sperimentazione di forme giuridiche (Cooperative di comunità, Fondazioni di partecipazione, Società Cooperative Europee – SCE, etc.), capaci di attivare welfare community e partenariati pubblico-privato-privato sociale per un protagonismo socialmente responsabile (Azione 9.3);
4. esperienze di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati affetti da disabilità e sostegno alle esperienze di contatto con il mondo del lavoro dei giovani professionisti inoccupati (Azione 9.3);
5. rafforzamento delle imprese sociali e delle organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione in un contesto collaborativo e innovativo, e animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. spazi di socialità, beni condivisi, luoghi di scambio per la solidarietà tra le generazioni) (Azione 9.3).

Come da Progetto ammesso a finanziamento per la Misura FSE, nelle strutture dell'Hub “Porta Nova” l'Amministrazione Comunale intende realizzare:

- la Rete cittadina dell'ospitalità extra alberghiera;
- la promozione di un “marchio di sostenibilità ambientale” delle attività turistiche;
- la Reception del sistema di ospitalità diffusa del centro storico;
- una “Portineria” di comunità;
- un “Eco-bike Hostel” con Residenze Creative e Artistiche;
- un Ufficio di Comunità dedicato allo smart working di prossimità;
- Percorsi di formazione su economia civile, turismo sostenibile, inclusività sociale;
- Percorsi di animazione territoriale con Eventi Culturali, Workshop tematici e una web radio;

- un Laboratorio partecipato per la realizzazione di arredi, suppellettili e altri manufatti attraverso il riutilizzo di materiale di recupero.

Tutte queste attività sono caratterizzanti e proprie del Terzo settore, delle Associazioni di volontariato, delle Cooperative e degli Enti senza scopo di lucro; a loro la Città di Trani intende affidarne la gestione, per il loro radicamento nel territorio, per la conoscenza dei bisogni sociali della comunità cittadina, per la loro esperienza e capacità di “fare rete” al fine di rispondere alle più diverse esigenze dei singoli e delle comunità.

La procedura di affidamento mira ad individuare un soggetto opportunamente qualificato che si impegni a gestire l’hub di innovazione sociale nei locali del ristrutturando ex Conservatorio di San Lorenzo, con accesso dalla via Nigrò n. 18 in Trani, e con esso anche eventuali finanziamenti pubblici connessi con tale iniziativa fermo restando che la gestione dell’hub di innovazione sociale dovrà avvenire, a tempo indeterminato, anche a prescindere dalla presenza di finanziamenti e/o contributi pubblici.

Trattandosi di più ambiti e settori di operatività materiale, Il soggetto gestore del progetto “Trani Hub Porta Nova” dovrà avere la forma giuridica della **“Cooperativa di comunità”** di cui alla Legge Regionale n. 23 del 20.05.2014, rammentando a **chiunque sia interessato, e in possesso dei requisiti richiesti, che le spese notarili e di costituzione della Cooperativa saranno interamente a carico dei soci costituenti.**

Si precisa che la Relazione di valorizzazione ed implementazione del progetto e di attuazione del cronoprogramma dovrà essere costituita da una Relazione sintetica attraverso la quale il partecipante dimostri di conoscere approfonditamente il Progetto così come approvato dalla Regione, di fare propri gli obiettivi generali del Progetto, di condividere l’indicazione di tutte le attività previste, di essere in grado di gestire le attività, secondo la ripartizione degli spazi così come da Progetto, immaginando orari e modalità di fruizione, temporaneità o continuità delle stesse, di programmare la stagionalizzazione delle attività anche in continuità ed in considerazione di tutti gli eventi che esprimono i tratti identitari e culturali del territorio; di prevedere i tempi di raggiungimento dell’auto-sostenibilità economica del progetto, anche per quanto attiene eventuali interventi di manutenzione e/o di ristrutturazione dell’immobile; di proporre un eventuale (non obbligatorio) cofinanziamento in danaro o in natura.

Il Curriculum associativo dovrà far emergere l’idoneità a porre in essere il Progetto presentato, le relative capacità professionali e organizzative, le eventuali esperienze nella gestione di progetti simili a quello presentato; allo stesso deve essere allegata eventuale documentazione relativa ad esperienze pregresse con la Civica Amministrazione.

#### **Art. 4 - Contributi pubblici e modalità di erogazione**

Come sopra rappresentato la gestione dell’hub di innovazione sociale dovrà avvenire a prescindere dalla presenza di finanziamenti e/o contributi pubblici previa costituzione di una cooperativa di comunità deputata a tale scopo.

L’hub di innovazione sociale è assistito da un finanziamento pubblico iniziale concesso dalla Regione Puglia nell’ambito del POR PUGLIA FESR – FSE 2014–2020 – ASSE PRIORITARIO III – AZIONE 2 – ASSE PRIORITARIO IX – AZIONE 9.3 PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN” - INTERVENTO “HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE” per un importo complessivo di €. 158.196,72 IVA esclusa, da rendicontarsi **entro il termine inderogabile del 31.12.2023**, come da Disciplinare siglato con la Regione Puglia.

La Cooperativa di comunità potrà utilizzare il suddetto finanziamento della Regione Puglia ed eventuali ulteriori finanziamenti e/o contributi esclusivamente nell’ambito delle finalità statutarie provvedendo alla opportuna rendicontazione nei modi e nei termini indicati dai rispettivi disciplinari di incarico rimanendo a

suo carico ogni conseguenza diretta e/o indiretta legata alla errata e/o tardiva gestione dei fondi e/o rendicontazione degli stessi.

L'erogazione di tali contributi avverrà, previa rendicontazione delle prestazioni effettuate oggetto di finanziamento, entro trenta giorni dall'effettiva erogazione del finanziamento.

## **Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché gli stessi non vengano materialmente allegati: 1) il presente capitolato prestazionale; 2) il bando di gara; 3) il disciplinare di gara; 4) la domanda di ammissione; 5) l'offerta dell'impresa; 6) Relazione di valorizzazione ed implementazione del progetto e di attuazione del cronoprogramma; 7) il documento di gara unico europeo (DGUE). Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile.

In caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i documenti sopraindicati, si rispetteranno nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Bando di gara - Capitolato Prestazionale.

## **Art. 6 - Garanzia provvisoria e definitiva**

**Garanzia provvisoria:** Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) non è richiesta alcuna garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara.

**Garanzia definitiva:** Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nella presente fattispecie l'esecutore è tenuto al versamento del 10% del valore della dotazione finanziaria iniziale a valere sul POR PUGLIA FESR – FSE 2014–2020 – ASSE PRIORITARIO III – AZIONE 2 – ASSE PRIORITARIO IX – AZIONE 9.3 PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN” - INTERVENTO “HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE”

Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. 2) La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione delle prestazioni; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 3) La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 4) Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 5) La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. 6) La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. La

cauzione verrà svincolata nei modi previsti all'art.103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta convenuto che la cauzione rimarrà in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi a seguito degli avvisi di cui all'art. 218 del DPR 207/2010. La mancata costituzione della garanzia entro il termine fissato dalla Stazione appaltante per la stipulazione del contratto determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Ente Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

### **Art. 7 - Requisiti minimi di capacità tecnica e professionale**

- a) Possesso di adeguata consistenza economica a garanzia della gestione delle attività da realizzarsi nell'Hub da dimostrare mediante:
- 1) STATUTO E ATTO COSTITUTIVO, ULTIMO BILANCIO o rendiconto approvato, ORGANIGRAMMA DEL DIRETTIVO;
  - 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante adeguata consistenza economica a garanzia della gestione delle attività da realizzarsi nell'Hub.
- b) Esperienza documentata di co-progettazione e/o partecipazione alla gestione progetti relativi agli ambiti di operatività del progetto "Trani Hub Porta Nova".

### **Art. 8 - Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell'affidatario**

L'affidatario è obbligato a costituire, entro 15 giorni dall'affidamento, una Cooperativa di Comunità che sarà tenuta a svolgere i suoi compiti statutari e gestire eventuali finanziamenti e/o contributi pubblici con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Ente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. L'affidatario è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente capitolato. L'amministrazione appaltante avrà la facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i controlli, gli accertamenti, le perizie e le verifiche sulle attività svolte dalla cooperativa di comunità che riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere la puntuale osservanza dei compiti statutari. L'affidatario e la conseguente cooperativa di comunità si obbligano a prestare la massima collaborazione in caso di verifica.

### **Art. 9 - Divieti**

È fatto espresso divieto all'affidatario di:

- sospendere l'esecuzione della prestazione se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il Comune di Trani;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità.

È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso dell'Ente. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto affidatario venga incorporato in altra fattispecie, in caso di cessazione delle attività statutarie e negli altri casi in cui l'affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali

perda la propria identità giuridica. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

### **Art. 10 - Penali**

Nel caso di inadempimenti o ritardo di uno o più attività proprie dei compiti statutari, così come da cronoprogramma condiviso con la Regione Puglia, l'affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Ente una penale pari allo 0,5% del contributo pubblico assegnato oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati per iscritto dall'Ente all'affidatario; l'affidatario dovrà trasmettere in ogni caso le proprie deduzioni per iscritto all'Amministrazione nel termine massimo di 5 giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate allo stesso le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

### **Art. 11 - Risoluzione del contratto**

L'Ente procede alla risoluzione del contratto d'appalto qualora: a) nei confronti dell'Affidatario per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 50/2016 delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Decreto legislativo n. 50/2016. È altresì causa di risoluzione del contratto il grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. Nel caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

### **Art. 12 - Fatturazione e pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati dall'Ente mediante bonifici sul conto corrente dedicato indicato dall'affidatario, in seguito alla presentazione di una rendicontazione mensile analitica delle prestazioni professionali rese, nel limite degli importi finanziati dalla Regione Puglia, come da Quadro Economico Generale allegato ai Documenti di Gara. I pagamenti saranno in ogni caso effettuati entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica ai fini fiscali e subordinatamente all'acquisizione di DURC regolare e alla verifica, da parte dell'Ente, della regolare esecuzione del servizio svolto. Il pagamento della fattura sarà effettuato a norma di legge.

### **Art. 13 - Stipula del contratto**

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, alla stipula di un contratto in forma di scrittura privata con la cooperativa di comunità. Sono a totale carico dell'affidatario le spese di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge sia inderogabilmente posto a carico dell'affidatario. All'affidatario dell'appalto, inoltre, prima della stipula del contratto, verrà richiesta la produzione della garanzia definitiva prevista ai sensi dell'articolo 103 D.lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione, con emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipula del contratto.

## **Art. 14 – Rispetto normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulle emergenze**

E' a carico dell'affidatario e della conseguente cooperativa di comunità ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro ed in particolare alle disposizioni del D.P.R. 547/55, del 303/56, nonché del D.lgs. 81/08, D.lgs. 242/96. E' fatto obbligo agli operatori economici partecipanti alla gara di precisare che nel redigere l'offerta hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro. L'affidatario dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta che lo stesso, ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio dell'attività oggetto del presente contratto; e quindi è fatto obbligo all'affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di rispettare ed applicare in quanto Datore di Lavoro, tutto quanto previsto dal D. lgs 81/2008.

## **Art. 15 – Danni, rischi e Assicurazioni**

Qualsiasi danno provocato al patrimonio dell'Ente in dipendenza del rapporto oggetto di affidamento comporterà l'obbligo di risarcimento da parte dell'impresa aggiudicataria. Le penali ed il risarcimento danni di cui al presente articolo sono recuperate trattenendo la relativa somma sul pagamento delle più prossime fatture addebitate all'Ente, fino a concorrenza della somma da recuperare. L'affidatario è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull'assicurazione del personale, infatti sono a carico dell'operatore economico affidatario le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esercizio del servizio, ivi compresa la stipula di assicurazioni di legge. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o ogni altro evento pregiudizievole che dovesse accadere agli utenti o a terzi o alle loro cose durante l'esecuzione del servizio, da qualsiasi causa determinati.

L'Affidatario dovrà comunque provvedere all'accensione di una polizza assicurativa apposita e specifica per la copertura di R.C.T. nei confronti dell'Ente, per i danni derivanti dalle attività svolte dalla cooperativa di comunità e/o dai suoi operatori per un massimale almeno pari al valore complessivo della dotazione finanziaria iniziale, esonerando in maniera assoluta l'Ambito di qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento degli scopi statutari per tutta la sua durata. L'affidatario si assume ogni più ampia responsabilità civile in caso di infortuni, sia al proprio personale addetto ai servizi che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni privati, intendendo escludere ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale in merito, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio.

È fatto inoltre obbligo all'aggiudicataria e, per essa, alla cooperativa di comunità di contrarre apposita polizza multirischi (incendio con massimale non inferiori a € 1.000.000,00 per la struttura ed € 50.000,00 per attrezzature ed arredi). La documentazione probatoria relativa a tali assicurazioni dovrà essere esibita all'atto della sottoscrizione del contratto, e/o all'atto di sottoscrizione del verbale di avvio dell'attività e, delle stesse, l'Amministrazione comunale provvederà a trattenere copia.

## **Art. 16 - Trattamento dei dati**

Gli offerenti e l'affidatario accettano fin da ora di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cd. Codice Privacy) con la precisazione che questi saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento per il quale vengono acquisiti.

### **Art. 17 - Responsabile Unico del Procedimento**

Il responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alessandro Nicola Attolico.

### **Art. 18 - Foro competente**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Trani, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 19 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dalla documentazione di gara tutta, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture, alle norme del decreto legislativo n. 50/2016.